



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

STATUTO UIL FPL



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FPL

- ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 2 - SCOPI
- ART. 3 - ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UIL FPL
- ART. 4 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI
- ART. 5 - DOVERI DEGLI ISCRITTI
- ART. 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
- ART. 7 - STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITA'
- ART. 8 - DURATA

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I - STRUTTURE DI BASE

- ART. 9 - GRUPPO AZIENDALE UIL FPL
- ART. 10 - COMPITI DEI GAU
- ART. 11 - ORGANI DEL GAU
- ART. 12 - CONGRESSI GAU (Assemblee di Base)
- ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU
- ART. 14 - COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI
- ART. 15 - COORDINAMENTI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE

TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI

- ART. 16 - STRUTTURA TERRITORIALE UIL FPL
- ART. 17 - COMPITI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE
- ART. 18 - ORGANI TERRITORIALI
- ART. 19 - CONGRESSO TERRITORIALE
- ART. 20 - CONSIGLIO TERRITORIALE
- ART. 21 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
- ART. 22 - SEGRETERIA TERRITORIALE
- ART. 23 - SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE
- ART. 24 - TESORIERE TERRITORIALE
- ART. 25 - ESECUTIVO TERRITORIALE
- ART. 26 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE
- ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALE
- ART. 28 - COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE
- ART. 29 - DIPARTIMENTI TERRITORIALI

TITOLO III - STRUTTURE REGIONALI

- ART. 30 - STRUTTURA REGIONALE UIL FPL
- ART. 31 - NUOVI ASSETTI
- ART. 32 - COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE
- ART. 33 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE
- ART. 34 - CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE
- ART. 35 - CONSIGLIO REGIONALE
- ART. 36 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- ART. 37 - SEGRETERIA REGIONALE
- ART. 38 - SEGRETARIO GENERALE REGIONALE
- ART. 39 - TESORIERE REGIONALE
- ART. 40 - ESECUTIVO REGIONALE
- ART. 41 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE
- ART. 42 - COMPITI DELL'ESECUTIVO REGIONALE
- ART. 43 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE
- ART. 44 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE
- ART. 45 - COORDINAMENTI REGIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE

- ART. 46 - DIPARTIMENTI REGIONALI

TITOLO IV - STRUTTURA NAZIONALE

- ART. 47 - STRUTTURA NAZIONALE UIL FPL
- ART. 48 - COMPITI DELLA UIL FPL NAZIONALE
- ART. 49 - ORGANI NAZIONALI
- ART. 50 - CONGRESSO NAZIONALE UIL FPL
- ART. 51 - CONSIGLIO NAZIONALE
- ART. 52 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
- ART. 53 - RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE
- ART. 54 - SEGRETERIA NAZIONALE
- ART. 55 - COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE
- ART. 56 - RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE
- ART. 57 - SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
- ART. 58 - TESORIERE NAZIONALE
- ART. 59 - ESECUTIVO NAZIONALE
- ART. 60 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE
- ART. 61 - RIUNIONI ESECUTIVO NAZIONALE
- ART. 62 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE
- ART. 63 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE
- ART. 64 - COORDINAMENTI NAZIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE
- ART. 65 - DIPARTIMENTI NAZIONALI
- ART. 66 - SERVIZI NAZIONALI
- [ART. 67 - UFFICIO ISPETTIVO (Abrogato)]
- ART. 68 - CONSIGLIERE ESPERTO
- ART. 69 - COMITATO TECNICO PNRR PER IL CAMBIAMENTO E LA SOSTENIBILITA'

PARTE TERZA - NORME GENERALI

- ART. 70 - DEMOCRAZIA INTERNA E CARICHE
- ART. 71 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI
- ART. 72 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE RIUNIONI
- ART. 73 - BILANCIO, RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA
- ART. 74 - INTERVENTO STRAORDINARIO
- ART. 75 - RISPETTO DELLO STATUTO
- ART. 76 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ART. 77 - INCOMPATIBILITA' INTERNE FUNZIONALI



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 78 - DURATA CARICA, LIMITI DI ETA' E DI MANDATO

ART. 79 - SOSTITUZIONI

ART. 80 - DECADENZA

ART. 81 - COOPTAZIONI

PARTE QUARTA - NORME FINALI E TRANSITORIA

ART. 82 - VALIDITA' DELLO STATUTO

ART. 83 - MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 84 - NORMA TRANSITORIA

ART. 85 – DISPOSIZIONI FINALI



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

PARTE PRIMA PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL FPL

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, d'ora in avanti denominata UIL FPL, è un'organizzazione sindacale democratica no profit che, indipendentemente da ogni convinzione religiosa, politica ed appartenenza etnica, associa le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati previsti nei comparti:

- Funzioni Locali
- Sanità
- Terzo Settore

La UIL FPL aderisce in sede nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL), ed in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e all'European Public Service Union (EPSU) La UIL FPL ha sede in Roma.

La UIL FPL è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi e cioè della propria denominazione "Unione Italiana del Lavoro - Federazione Poteri Locali" e del relativo acronimo "UIL FPL", nonché del proprio logo e marchio.

ART. 2 - SCOPI

La UIL FPL si propone:

a) La tutela giuridica, professionale, economica, normativa, sociale e morale delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali dei comparti previsti all'art. 1, occupati a tempo indeterminato, determinato o con rapporto di lavoro precario, nonché i disoccupati e le disoccupate afferenti allo stesso ambito;

b) di concorrere alla realizzazione di un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei cittadini alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

c) di rafforzare la coesione sociale affermando il diritto di tutti i cittadini, al lavoro, alla salute, alla istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;

d) di promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impegno, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e dei cittadini ed il costante miglioramento del loro livello professionale e culturale;

e) di favorire l'integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- f) di favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori di altri paesi;
- g) di tutelare le lavoratrici e i lavoratori ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
- h) di promuovere politiche di pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società e di adeguare il proprio ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi.
- i) di favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali a partire da quelli dell'istruzione e del lavoro raccogliendone le istanze di cambiamento;
- j) di costituire, nelle forme possibili, strutture di coordinamento per sviluppare ed organizzare la presenza dei giovani ed acquisire il loro contributo ai fini dell'azione politica della UIL;
- k) di promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso i servizi UIL dedicati;
- l) di ricercare ed avvalersi di rapporti con le Associazioni professionali e le Associazioni utenti che condividono gli scopi della UIL FPL;
- m) di avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- n) consolidare il progetto del Sindacato delle Persone perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- o) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali.

ART. 2A - COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UIL FPL intende:

- a) organizzare le lavoratrici e i lavoratori guidandoli nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi, professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori contrastando ogni forma di dumping contrattuale;
- c) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le azioni di rivendicazione secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli Organi della UIL FPL;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- e) assistere le Segreterie Regionali e Territoriali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UIL FPL sul territorio;
- f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL FPL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutte e a tutti una efficace tutela dei loro diritti, vigilando e contrastando ogni forma di violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- i) far crescere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale, anche attraverso l'attività di "Organizzazioni Non Governative";
- j) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo la cultura della sostenibilità fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche indirettamente, iniziative e forme organizzative;
- k) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche in forma indiretta.

A questo fine la UIL FPL può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La UIL FPL, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

La UIL FPL potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La UIL FPL si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 2B - ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede UIL FPL di qualsiasi livello è il luogo dove tutte/i le/gli iscritte/i e le/gli aderenti possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La UIL FPL considera la tutela e la promozione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

Per lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 2.A, la UIL FPL si avvale dalle seguenti strutture di servizio:

1. l'Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori (ITAL), istituto di patronato per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle persone in Italia e all'estero;
2. il Centro di Assistenza Fiscale dell'Unione Italiana del Lavoro S.P.A. in breve C.A.F. – UIL S.P.A., per l'assistenza fiscale e interventi collegati;
3. l'ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, Associazione di promozione sociale (ADOC APS) per la tutela dei consumatori;
4. l'UNIAT - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio – APS per le tematiche della casa e del territorio.

Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 3, la UIL FPL si avvale di formatori, persone fisiche/giuridiche, istituiti e/o selezionati secondo i criteri deliberati dall'Esecutivo Nazionale dalla Segreteria Nazionale UIL FPL nonché degli Enti confederali, previsti dall'art. 4 dello Statuto UIL.

Lo Statuto e il Regolamento si conforma, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della UIL.

Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione in materia di formazione, tutte le strutture della UIL FPL, di qualsiasi livello, sono tenute a coinvolgere, valorizzare ed a indirizzare tutte/i le/gli iscritte/i e le/gli aderenti alla UIL FPL presso gli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società promossi dall'Organizzazione ed indicati nel presente articolo per fruire dei loro servizi.

Dirigenti, quadri, funzionarie/i, operatrici ed operatori di qualsiasi struttura UIL FPL e/o dei suoi Enti non possono promuovere od utilizzare per sé e per le/gli iscritte/i alla UIL FPL, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società o Coordinamenti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL FPL.

Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 76. In caso di recidiva viene disposto il provvedimento previsto al punto d) del medesimo art. 76.

La composizione degli Organi di gestione degli enti, delle società e delle associazioni di cui al presente articolo, ove consentito, avviene mediante nomina da parte dell'Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale e le modalità del loro coordinamento sono contenute nel Regolamento di



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

Attuazione allegato al presente Statuto. In particolare, i componenti degli Organi collegiali di Enti, Società ed Associazioni – nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti – durano in carica il periodo intercorrente tra la loro nomina e la elezione del nuovo Esecutivo Nazionale UIL FPL a seguito della celebrazione del Congresso Nazionale della UIL FPL e comunque non oltre 4 (quattro) anni. I membri degli organi cessati rimangono in prorogatio sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Ove ritenuto necessario, al fine di rispondere al meglio alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro la UIL FPL, con decisione del Consiglio Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, può istituire nuovi Enti e Associazioni. L'adesione della UIL FPL a Enti e Associazioni è deliberata dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 3 - ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UIL FPL

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti ai comparti di cui all'art. 1, possono far parte della UIL FPL per mezzo dell'iscrizione o dell'adesione. Le Segreterie Regionali e Territoriali UIL FPL, previo consenso scritto della Segreteria Nazionale, possono realizzare accordi con Organizzazioni Sindacali di Paesi esteri per l'iscrizione alla UIL FPL di lavoratrici e lavoratori che, pur residenti in Italia, svolgono la loro attività lavorativa oltre frontiera.

L'iscrizione alla UIL FPL avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori, attraverso la Segreteria Nazionale.

L'iscrizione è formalizzata con la sottoscrizione della delega, sulla quale deve essere indicato il costo e la modalità di pagamento della quota di iscrizione, e la consegna della relativa tessera UIL-UIL FPL. L'iscrizione alla UIL FPL può avvenire anche in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione, quando l'associazione aderente presenti affinità di comparto.

Alle iscritte ed agli iscritti delle associazioni aderenti alla UIL FPL in seconda affiliazione verrà rilasciato un attestato di adesione.

Le Tessere vengono emesse esclusivamente dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne e diffondere esemplari anche simili, anche se provvisori.

Essi conferiscono i diritti previsti nei successivi artt. 4 e 4.A. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno al patrimonio organizzativo della UIL e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono soggette al provvedimento disciplinare previsto dal successivo art. 76, lettera d) dello Statuto.

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Nazionale. La UIL FPL, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, è contitolare con la UIL dei dati personali delle/degli iscritte/i rilasciati da queste/i ultime/i al momento dell'iscrizione.

Anche in virtù di ciò, la UIL FPL dovrà tenere apposito elenco nominativo di coloro a cui è intestata la Tessera.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 4 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Tutte le iscritte e gli iscritti alla UIL FPL, purché in regola con il pagamento delle quote associative, che non risultino iscritti o aderenti ad altre associazioni sindacali, nel rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento di Funzionamento UIL FPL hanno diritto di:

- a) essere elettrici ed elettori ed eleggibili a tutte le cariche dell'organizzazione;
- b) essere candidabili nelle strutture UIL FPL, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme elettorali;
- c) essere candidabili nelle liste di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS).
- d) concorrere alla formazione delle decisioni dell'organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica;
- e) concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguardi
- f) essere designate/i a rappresentare la UIL FPL in attività, strutture ed enti esterni;
- g) usufruire dei vantaggi e dei servizi connessi al possesso della tessera UIL – UIL FPL;
- h) segnalare ed opporsi ad atti e fatti compiuti all'interno dell'organizzazione contrari ai principi statutari;
- i) essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato ed alla loro condotta ed avere garantita la possibilità di difesa delle proprie ragioni presso le sedi competenti;
- j) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL/UIL FPL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche.

ART. 4A - DIRITTI DELLE ADERENTI E DEGLI ADERENTI

Le/Gli aderenti alla UIL FPL hanno il diritto di:

- a) essere informate/i sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;
- b) partecipare alle forme associative della UIL FPL finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

d) essere informate/i sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL FPL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679, successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - DOVERI DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti, quando assumano incarichi di direzione sono chiamati a:

- svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle iscritte e degli iscritti che rappresentano;
- avere cura e difendere l'immagine dell'organizzazione tutta e del sindacato in genere.

ART. 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La UIL FPL trae i mezzi per finanziare la propria attività prevalentemente dalle quote associative.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota tessera ed i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione ad eccezione dei trasferimenti a causa morte.

ART. 7 - STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ

La UIL FPL è organizzata sul territorio in strutture a livello nazionale, regionale, territoriale e aziendale (GAU). Gli organi dirigenti della UIL FPL ai rispettivi livelli nazionale, regionale, territoriale, aziendale sono:

- Il Consiglio Generale
- L'Esecutivo
- Il Segretario Generale
- La Segreteria
- Il Tesoriere



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

- Il Direttivo GAU (laddove previsto)
- La Segreteria GAU (laddove prevista)
- Il Segretario Responsabile GAU

Le strutture UIL FPL nazionale, regionali, territoriali, aziendali (GAU) sono organizzazioni che godono di autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa, entro i limiti del rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL e dello Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione UIL e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte dalle persone che le rappresentano verso terzi ed in giudizio.

La UIL FPL Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organi Statutari Nazionali, dal Segretario Generale Nazionale che ne è il rappresentante legale, il quale ha facoltà, su mandato degli organi statutari preposti, di acquistare o vendere immobili, stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo.

I Segretari Generali ed i tesoriери delle strutture UIL FPL ai vari livelli sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto.

Le strutture UIL FPL ad ogni livello, gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti indicati al precedente art. 2.B, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale, così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 2.A.

Le/I Segretarie/i Generali e le/i Tesoriere/i di tutte le strutture UIL FPL sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e di tutti gli adempimenti fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale, limitatamente alla durata dell'espletamento del proprio mandato.

ART. 8 - DURATA

La durata della vita dell'Associazione UIL FPL è a tempo indeterminato.

ART. 8A - CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Le/Gli iscritte/i e coloro che aderiscono alla UIL FPL sono tenute/i al regolare versamento dei relativi contributi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero delle/degli iscritte/i in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 8B - PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

La UIL FPL promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST).

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UIL FPL

TITOLO I – STRUTTURA DI BASE

ART. 8C - ASSEMBLEA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea delle/degli iscritte/i dei luoghi di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale.

L'Assemblea delle/degli iscritte/i è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base dello Statuto e del suo Regolamento di attuazione. I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UIL FPL tramite l'Assemblea delle/degli iscritte/i sono regolati con le Segreterie Regionali e Territoriali, tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità.

ART. 9 - GRUPPO AZIENDALE UIL FPL

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è l'organo della UIL FPL, che costituisce l'espressione democratica della struttura organizzativa di base, formato da tutte le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla UIL FPL, che operano nello stesso luogo di lavoro o di dipendenza.

ART. 10 - COMPITI DEI GAU

Il Gruppo Aziendale UIL (GAU) è il primo livello di presenza organizzata della UIL FPL e svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti con le strutture dell'organizzazione;
- b) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture di riferimento;
- c) è sede di elaborazione, discussione e verifica delle scelte della UIL FPL;
- d) è sede di direzione e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie di propria competenza;
- e) assicura agli iscritti l'informazione ordinata e puntuale sulla vita e le scelte della UIL FPL;
- f) assicura ogni forma di assistenza e servizio erogati dai Centri di Servizio della UIL e tramite l'attività dei delegati UIL FPL;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

g) predispone, d'intesa con la struttura territoriale di riferimento, le liste dei candidati UIL FPL per la elezione dei delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), Rappresentanze dei Lavoratori della Sicurezza (RLS).

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organo di base è dotato di agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL e dai Regolamenti di Funzionamento delle strutture Territoriali di riferimento, se redatti.

ART. 11 - ORGANI DEL GAU

Gli Organi del GAU sono:

- a) il Congresso GAU (assemblea degli iscritti);
- b) il direttivo;
- c) la segreteria;

Il Direttivo e la Segreteria sono previsti solo negli enti/aziende con un numero di iscritti pari o superiore a 20; diversamente si procede alla elezione di un Responsabile di GAU.

ART. 12 - CONGRESSI GAU (Assemblee di Base)

Il Congresso GAU, l'assemblea degli iscritti è la forma primaria di espressione democratica per mezzo della quale si esprime la UIL FPL, ed anche il primo livello congressuale e la sua attività si esplica sulla base delle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento di Funzionamento.

Il congresso GAU ha il compito di:

- Eleggere con voto diretto e segreto, pena la non validità del congresso, il Direttivo GAU, secondo le indicazioni del Regolamento Congressuale;
- Eleggere con voto palese: I delegati al congresso del Sindacato Territoriale UIL FPL in rapporto agli iscritti risultanti alla data del Congresso GAU ed in relazione alle norme emanate dal Direttivo Territoriale uscente (iscritti/delegati al congresso territoriale).

La Segreteria del GAU in carica, su disposizione impartita dalla Segreteria Territoriale, indice le assemblee di base, in preparazione del Congresso del Sindacato Territoriale, con convocazione pubblica diramata con almeno cinque giorni di preavviso e con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea del GAU può essere convocata altresì in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (50%+1) a quel momento o da almeno i 2/3 dei componenti il Direttivo aziendale.

Le assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta delle iscritte e degli iscritti, ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Hanno diritto di partecipazione alle assemblee di base tutti gli iscritti del Gruppo aziendale.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

Le assemblee possono essere aperte anche ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti.

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO GAU

Il Direttivo GAU è composto:

- a) dai rappresentanti eletti in assemblea;
- b) dai responsabili dei Coordinamenti di area e professionali
- c) dagli eletti nella RSU.

Il Direttivo del GAU svolge i seguenti compiti:

a) se prevista, elegge la Segreteria nell'ordine:

- Segretario Responsabile
- Segretario Organizzativo
- Tesoriere;

b) provvede alla raccolta delle deleghe sindacali ed alla distribuzione delle tessere secondo le direttive emanate dalla struttura Territoriale di riferimento;

c) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con il Sindacato Territoriale UIL FPL, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione;

d) segnala le istanze dei lavoratori al Sindacato Territoriale UIL FPL ed ai componenti UIL delle RSU;

e) cura l'azione di propaganda, in collaborazione con il Sindacato Territoriale UIL FPL;

f) concorre alla individuazione delle candidature UIL FPL negli organismi che le prevedono e per la formazione delle liste per la elezione della RSU;

g) proclama i coordinatori, eletti dalle iscritte e dagli iscritti appartenenti alle aree contrattuali, professionali o di settore individuate;

h) proclama la coordinatrice delle pari opportunità, eletta dalle iscritte e dagli iscritti alla UIL FPL.

Il Direttivo si riunisce di norma, a cadenze prefissate, una volta al mese.

I direttivi GAU sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 14 - COORDINAMENTI AZIENDALI DI AREA VASTA E/O DI AZIENDE MULTITERRITORIALI

In ognuna delle Aziende o Enti insistenti su una zona comprendente più ambiti territoriali viene costituito un Coordinamento Aziendale UIL FPL di Area Vasta, composto dai rappresentanti designati da ogni GAU (costituito su base territoriale, di ex ASL o più comuni associati), così individuati:

- il Segretario di ogni gruppo aziendale eletto;
- un numero di componenti fissati proporzionalmente dal livello Regionale in base al rapporto tra voti riportati dalla UIL FPL alle ultime elezioni RSU ed iscritti in ogni Azienda confluita in quella di Area Vasta.

Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sull'andamento del proselitismo e sull'azione di propaganda;
- b) collabora con i propri rappresentanti della RSU e con i Sindacati Territoriali UIL FPL coinvolti, per la gestione e l'attuazione delle scelte politiche e contrattuali del sindacato, per la realizzazione ed organizzazione del lavoro e dei servizi a livello aziendale e vigila sulla corretta applicazione delle decisioni assunte a livello di Azienda e/o Amministrazione.

ART. 15 - COORDINAMENTI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello aziendale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere, nonché Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I Responsabili dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni o professionali e delle Pari Opportunità – Politiche di genere e/o di Settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Territoriale.

La denominazione e composizione dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere e/o di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

**TITOLO II
STRUTTURE TERRITORIALI**

ART. 16 - STRUTTURA TERRITORIALE UIL FPL

La struttura territoriale concretizza l'unità organizzativa dei lavoratori nell'ambito del proprio territorio con facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

ART. 17 - COMPITI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale:



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- a) organizza gli iscritti all'organizzazione, per mezzo dei GAU costituiti;
- b) indirizza e coordina la politica sindacale dei GAU nei luoghi di lavoro dei comparti previsti all'art. 1;
- c) cura la propaganda e l'informativa nell'ambito del territorio di competenza e realizza le politiche per il proselitismo;
- d) contribuisce alla determinazione delle linee regionali;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche sul territorio in raccordo con gli indirizzi e le scelte regionali e nazionali di categoria;
- f) promuove azioni positive per il raggiungimento di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
- g) provvede, tramite la Segreteria e il Consiglio Territoriale, al coordinamento delle contrattazioni e delle istanze da proporre al confronto ai tavoli negoziali;
- h) assiste e tutela nelle vertenze i singoli lavoratori e gruppi di essi;
- i) promuove le attività di servizio in base a quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto;
- j) prevede forme di collaborazione tra territori confinanti per favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione.

ART. 18 - ORGANI TERRITORIALI

La struttura Territoriale è costituita dai seguenti Organi:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) l'Esecutivo Territoriale
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 19 - CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso del Sindacato Territoriale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base di quanto disposto dal Regolamento Congressuale UIL-FPL.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle assemblee dei GAU, in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, secondo la proporzione indicata dalla deliberazione del Consiglio Territoriale, numero iscritti-delegato.

I Suoi compiti sono:



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale UIL, eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Nazionale della UIL FPL;
- b) stabilire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito degli organi di categoria e Confederali;
- c) approvare il documento finale;
- d) eleggere il Consiglio Territoriale; e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere, secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:
 - Congresso Regionale della Federazione;
 - Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 20 - CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, indirizza e coordina la politica sindacale della categoria nei luoghi di lavoro e nei comparti previsti all'art. 1 e risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) Elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte, a voto palese:
 - il Segretario Generale
 - la Segreteria
 - il Tesoriere
 - l'Esecutivo
 - I responsabili dei dipartimenti
- b) imposta l'azione sindacale generale in relazione agli orientamenti della Struttura Regionale;
- c) dibatte le politiche specifiche del proprio territorio;
- d) convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FPL.

ART. 21 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è formato da un massimo di 75 componenti eletti dal Congresso Territoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Territoriale, ove non già eletti:

- a) il Segretario del GAU di Azienda o Ente con un numero di iscritti non inferiore a 20 e non superiore a 100;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

b) i 3 componenti la Segreteria di GAU di Azienda o Ente che superano i 100 iscritti e fino a 300; ove gli iscritti fossero superiori al numero di 300, i componenti del Consiglio Territoriale possono essere elevati fino ad un massimo di 5 (3+2);

c) una rappresentanza di n. 7 componenti di RSU scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;

d) i componenti la Segreteria Territoriale;

e) Il Tesoriere;

f) Il Coordinatore dell'Area medica e veterinaria;

g) il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;

h) i Coordinatori delle professioni e/o di settore;

i) la Coordinatrice delle Pari opportunità – Politiche di genere;

j) i Coordinatori aziendali di GAU, ove costituiti;

k) il responsabile di ogni dipartimento;

l) il responsabile del Coordinamento UIL FPL/UIL Pensionati;

m) il responsabile del Coordinamento al proselitismo;

n) il responsabile del Comitato Tecnico PNRR;

o) il Consigliere Esperto (senza diritto di voto)

I componenti effettivi del Collegio Revisori Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Territoriale.

ART. 22 - SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria è eletta dal Consiglio Territoriale ed è costituita di norma da (3) tre componenti, compreso il Segretario Responsabile, sino ad un massimo di (7) sette per i territori di più complessa articolazione, previa richiesta di autorizzazione alla Segreteria Nazionale.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Territoriale al quale risponde del suo operato e verifica e coordina le attività dei GAU di propria competenza, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

Compete alla Segreteria la gestione economica e sociale della struttura.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 23 - SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE

Il Segretario Generale Territoriale, eletto dal Consiglio Territoriale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Territoriale, rappresenta la struttura Territoriale, nei confronti di terzi ed in giudizio, unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli Organi Territoriali.

ART. 24 - TESORIERE TERRITORIALE

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Territoriale, ed è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Territoriale.

ART. 25 - ESECUTIVO TERRITORIALE

L' Esecutivo Territoriale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Territoriale:

- a) approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Territoriale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) provvedere alla designazione dei rappresentanti la UIL FPL negli Enti, nelle Commissioni e negli Organi Territoriali;
- e) delegare alla Segreteria Territoriale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- f) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Territoriale.

ART. 26 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO TERRITORIALE

L' Esecutivo Territoriale è formato da un massimo di 25 componenti comprensivi:

- dei componenti la Segreteria;
- del Tesoriere;
- del presidente del Collegio Revisori Conti
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore dell'Aree contrattuali della Dirigenza;
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di Genere.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- dei Responsabili di ogni Dipartimenti
- del Consigliere Esperto.

ART. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale, eletto dal Congresso, è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi, pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello Territoriale anche in relazione al funzionamento dei GAU, redige annualmente e presenta al Consiglio Territoriale, a completamento del rendiconto economico, la relazione sulla attività svolta.

I componenti effettivi del Collegio Revisori conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio territoriale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari della struttura territoriale. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 28 - COORDINAMENTI TERRITORIALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE

A livello Territoriale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni o professionali e delle Pari Opportunità – Politiche di genere, e di Settore, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Coordinatore a livello Regionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti territoriali di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere e di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 29 - DIPARTIMENTI TERRITORIALI

A livello territoriale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Territoriale, i Dipartimenti aventi lo scopo di:

- a) dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b) fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- c) tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit;
- d) approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- e) occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori, soggetti a forme di lavoro flessibile;
- f) contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti territoriali e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

TITOLO III STRUTTURE REGIONALI

ART. 30 - STRUTTURA REGIONALE UIL FPL

La struttura Regionale UIL FPL attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello della Regione ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

Le Segreterie Regionali promuovono nell'ambito regionale tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio e dei servizi.

Esse, tenendo conto delle specificità e peculiarità del proprio territorio di riferimento, individuano e costituiscono in autonomia il proprio modello organizzativo di presenza sul territorio regolamentato in conformità del presente Statuto.

Esse inoltre:

- a) organizzano la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- b) favoriscono e coordinano la partecipazione degli/delle iscritti/e nonché degli/delle aderenti alla vita dell'Organizzazione;
- c) attuano le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello nazionale;
- d) perseguono l'attuazione e l'erogazione dei servizi.

ART. 31 - NUOVI ASSETTI

Le strutture Regionale e di Capoluogo che hanno attuato processi di aggregazione, a norma dell'art. 71 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI - dovranno procedere a:

- a) modificare la denominazione della struttura in "Struttura di Capoluogo e Regionale"



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- b) Costituire il Consiglio di Capoluogo, al fine di garantire la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nel capoluogo; il numero di componenti del Consiglio di Capoluogo è stabilito dalla Segreteria Regionale in relazione all'estensione del territorio, così come le sue eventuali articolazioni.
- c) Integrare la composizione del Consiglio Regionale con una rappresentanza di componenti del Consiglio di Capoluogo da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

ART. 32 - COMPITI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La struttura Regionale organizza la presenza della UIL FPL sul territorio regionale orientando le decisioni di carattere politico e della gestione dei servizi, in particolare con compiti di:

- a) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali e sociali di carattere regionale;
- b) organizza, su scala regionale, gli iscritti alla organizzazione;
- c) attua la linea stabilita dal Congresso della Struttura Regionale UIL FPL;
- d) gestisce il confronto con l'Ente Regione rispetto ai compiti istituzionali della stessa, per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria nelle quali la Regione sia controparte istituzionale e per il perseguimento delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- e) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello regionale e di capoluogo, in accordo con gli indirizzi e le scelte nazionali nell'ottica dello sviluppo dei servizi della UIL in un concetto di rete;
- f) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politiche generali rivendicative e contrattuali nazionali a livello del territorio regionale;
- g) rappresenta il momento di acquisizione e verifica dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- h) interviene sulla struttura territoriale inadempiente, mediante verifiche amministrative e contabili, avvalendosi del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale UIL FPL;
- i) sperimenta e gestisce il processo di decentramento organizzativo territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Generale;
- j) in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale UIL FPL, assume iniziative e gestisce corsi di formazione sindacale;
- k) collabora alla realizzazione degli obiettivi individuati d'intesa con le U.R. UIL nei settori di propria competenza e nelle politiche generali del Sindacato a livello regionale;
- l) contribuisce alla determinazione delle linee politiche e di confronto a livello nazionale.

ART. 33 - ORGANI DELLA STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale è costituita dai seguenti organi:



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

ART. 34 - CONGRESSO DELLA STRUTTURA REGIONALE

Il Congresso della struttura Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso della UIL, sulla base delle norme di convocazione e svolgimento disposte dal Regolamento Congressuale UILFPL.

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali e dai delegati eletti nelle assemblee di GAU del capoluogo in rappresentanza degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi sindacali, secondo la proporzione indicata dal Consiglio Regionale, numero organizzati-delegati. Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria uscente, le tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL, ed eventualmente integrate da quelle approvate dal Consiglio Generale UIL FPL;
- b) determinare le linee e gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato Regionale;
- c) approvare la mozione finale;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Regionale;
 - il Consiglio di Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Capoluogo e Regionale);
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - i delegati al Congresso Nazionale di categoria;
 - i delegati al Congresso dell'Unione Regionale UIL.

ART. 35 - CONSIGLIO REGIONALE

Il consiglio regionale è l'organo di direzione tra un Congresso e l'altro e garantisce la funzionalità e la presenza capillare dell'organizzazione nella regione.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

a) Elegge al proprio interno, nell'ordine, con votazioni distinte e a voto palese:

- il Segretario Generale Regionale
- la Segreteria
- il Tesoriere
- l'Esecutivo
- I responsabili dei Dipartimenti;

b) Assume l'azione sindacale generale in relazione agli indirizzi dei Congressi;

c) definisce le direttive generali per l'attività contrattuale regionale;

d) convoca il Congresso Regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Congressuale UIL FPL.

ART. 36 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è formato da un massimo di centodieci (110) componenti.

Fanno parte del Consiglio Capoluogo e Regionale, ove non già eletti:

- a) da 1 a 3 componenti, compreso il Segretario Generale, di ciascuna Segreteria Territoriale di competenza del territorio;
- b) da 1 a 5 componenti del Consiglio di Capoluogo (solo in caso di aggregazione strutture di Capoluogo e Regionale);
- c) da 2 componente RSU per ciascun territorio;
- d) dai componenti la Segreteria Regionale;
- e) dal Tesoriere;
- f) dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- g) dal Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali della dirigenza;
- h) dai Coordinatori Regionale professionali e/o di settore;
- i) dalla Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- j) dal Responsabile di ogni dipartimento;
- k) dal responsabile del Coordinamento UIL FPL/UIL Pensionati;
- l) dal responsabile del Coordinamento al proselitismo;
- m) dal responsabile del Comitato Tecnico PNRR;
- o) dal Consigliere Esperto (senza diritto di voto).



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i componenti effettivi del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

ART. 37 - SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria, eletta dal Consiglio Regionale, opera in maniera collegiale ed è costituita di norma di 3 (tre) componenti, compreso il Segretario Generale, sino ad un massimo di (7) sette per i territori di più complessa articolazione, previa richiesta di autorizzazione alla Segreteria Nazionale.

Alle riunioni di Segreteria partecipa, con voto consultivo, il Tesoriere.

La Segreteria opera in coerenza delle risoluzioni assunte dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell'ambito dei singoli territori, al fine di garantire l'omogeneità degli indirizzi territoriali.

La Segreteria, su convocazione del Segretario Generale Regionale, si riunisce, di norma almeno due volte al mese. Compete alla Segreteria la gestione e l'amministrazione del patrimonio economico e sociale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici per i singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 38 - SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

Il Segretario Generale Regionale, eletto dal Consiglio Regionale, coordina le politiche e le attività della Segreteria Regionale, rappresenta la Struttura Regionale nei confronti dei terzi ed in giudizio unicamente per le obbligazioni assunte su mandato degli organi statutari regionali.

ART. 39 - TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Regionale ed esterno alla segreteria, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi dell'Organizzazione e di eventuali attività collaterali.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale.

ART. 40 - ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'Organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a) approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa annuale;
- b) vigilare sull'amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c) promuovere lo sviluppo della organizzazione;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- d) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;
- g) delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- h) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 41 - COMPOSIZIONE ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è formato da un massimo di 35 componenti, comprensivi:

- della Segreteria;
- del Tesoriere;
- dei Segretari Generali Territoriali;
- del presidente del Collegio Revisori Conti;
- del presidente del Collegio dei Probiviri;
- del Coordinatore Regionale delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- del Coordinatore delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- della Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- dei Responsabili Regionali di Dipartimento;
- del Consigliere esperto.

ART. 42 - COMPITI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a) approvare il rendiconto economico ed il programma di spesa annuale;
- b) vigilare sull'amministrazione e sul patrimonio sociale;
- c) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- d) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Capoluogo e Regionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- e) vigilare sulle attività delle strutture territoriali dell'organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi Regionali;
- g) delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- h) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Regionale;
- i) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività e iniziative della Segreteria Regionale.

ART. 43 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI REGIONALE

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale eletto dal Congresso è composto da (5) componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire la medesima carica negli organi nazionali e confederali.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati entro i termini previsti dalle norme confederali in materia.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 44 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Regionale, eletto dal Congresso, è composto da (3) tre componenti effettivi, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

Il Collegio ha il compito, ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili a livello regionale.

Provvede, altresì, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture territoriali, su richiesta della Segreteria Nazionale.

Redige annualmente e presenta al Consiglio Regionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta.

Il rendiconto finanziario e la relazione sulla attività svolta, approvati dal Consiglio Regionale, devono essere inviati alla struttura Nazionale e alla U.R. U I L entro il 31 marzo di ogni anno.

I componenti del Collegio dei Revisori Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Regionale.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche negli organismi statutari della struttura Regionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 45 - COORDINAMENTI REGIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITÀ E DI SETTORE

A livello regionale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere, e di settore riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il proprio Responsabile di Coordinamento a livello Regionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti regionali di Aree contrattuali, di professioni e professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere e di settore, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento.

ART. 46 - DIPARTIMENTI REGIONALI

A livello regionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Regionale, i Dipartimenti aventi lo scopo di:

- a) di dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b) di fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c) di tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Sociosanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit; di approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- d) di occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori;
- e) di contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente;
- f) di cooperare alla costruzione di iniziative (a breve e medio termine) per un condiviso sviluppo sociale, economico, lavorativo.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti regionali, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

TITOLO IV STRUTTURA NAZIONALE

ART. 47 - STRUTTURA NAZIONALE UIL FPL

La UIL FPL Nazionale attua una politica sindacale e organizzativa rispondente a livello nazionale ed ha facoltà di partecipazione a tutti gli organi di cui è espressione.

ART. 48 - COMPITI DELLA UIL FPL NAZIONALE

La struttura Nazionale:

- a) organizza gli iscritti alla Federazione su scala nazionale;
- b) attua la linea stabilita dal Congresso Nazionale;
- c) determina le linee politico sindacali, avvalendosi della concreta partecipazione delle strutture Regionali e Territoriali;
- d) gestisce il confronto con il Governo sia rispetto ai suoi compiti istituzionali di programmazione e di riforma, sia con le istituzioni preposte per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria;
- e) ricerca, elabora, propone le linee di politica sindacale in materie contrattuali di carattere nazionale;
- f) provvede alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche, a livello nazionale, in accordo con gli indirizzi delle scelte confederali, in un'ottica di sviluppo del Sindacato dei cittadini;
- g) realizza la sintesi e la coerenza applicativa tra le scelte di politica generale rivendicativa e contrattuale confederale a livello nazionale;
- h) promuove, in tutte le strutture di categoria, politiche di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- i) rappresenta il momento di verifica, acquisizione e controllo dei dati e delle informazioni su tutte le materie di interesse sindacale;
- j) organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento sindacale;
- k) promuove iniziative tese a realizzare la formazione, l'aggiornamento culturale e professionale dei lavoratori.;
- l) promuove iniziative ed attività di assistenza e tutela attraverso specifici accordi e convenzioni i con Centri di Servizio della UIL (ITAL Nazionale, CAF Nazionale, ADOC);
- m) provvede mediante il Collegio dei Revisori dei Conti, alle eventuali verifiche amministrative e contabili delle strutture regionali e territoriali.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. - 49 ORGANI NAZIONALI

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dal presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione. Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della UIL FPL può essere istituita ed eletta, in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nel presente Statuto.

Il Sindacato Nazionale è costituito dai seguenti Organi:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Generale;
3. l'Esecutivo Nazionale;
4. la Segreteria;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio Nazionale dei Probiviri.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dal presente Statuto.

Lo stesso Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dal presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione. Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della UIL FPL può essere istituita ed eletta, in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nel presente Statuto.

ART. 50 - CONGRESSO NAZIONALE UIL FPL

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UIL FPL cui spettano pieni poteri deliberativi. Sono suoi scopi particolari:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta nel quadriennio;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio;
- d) definire la linea politico-sindacale ed il programma della Federazione;
- e) eleggere:
 - il Consiglio Generale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

- i delegati al Congresso Confederale UIL, secondo le norme ed il rapporto indicato dalla Confederazione.

f) deliberare le modifiche al presente Statuto.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, sono definite nel rispetto dello Statuto. Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati dei Congressi Regionali e si tiene ordinariamente ogni 4 (quattro) anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i 2/3 del Consiglio Nazionale od almeno 1/3 delle/degli iscritte/i alla UIL FPL.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati elette/i come delegate/i, le/i componenti del Consiglio Nazionale della UIL FPL.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della UIL FPL e del suo Regolamento di Attuazione.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

ART. 50A - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL FPL esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL FPL, nell'ambito degli indirizzi congressuali. La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 51 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della UIL FPL, nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale della UIL FPL, che lo ha eletto.

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine, con votazioni separate e a voto palese:

- il Segretario Generale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo;
- i responsabili dei Dipartimenti Nazionali.

b) approvare e deliberare il Regolamento Congressuale della UIL FPL;

c) convocare il Congresso Nazionale della UIL FPL e fissarne le modalità di svolgimento;

d) stabilire le direttive generali dell'attività contrattuale;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- e) provvedere alla gestione della politica sociale, dei servizi e delle attività programmatiche a livello nazionale in raccordo con gli indirizzi e le scelte confederali nell'ottica dello sviluppo della politica del sindacato dei cittadini;
- f) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative e gestionali;
- g) decidere su ogni questione di natura organizzativa, ivi compresa la individuazione e costituzione di organi nazionali sociali, del Coordinamento Nazionale delle Pari opportunità – Politiche di genere e dei Dipartimenti riferiti alle varie attività della Federazione;
- h) delegare all'Esecutivo, in casi particolari, adempimenti di propria competenza;
- i) deliberare, con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 52 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Generale è formato da un massimo di 230 (duecentotrenta) componenti eletti dal Congresso Nazionale compresi, ove non già eletti:

- a) i Segretari Generali Territoriali;
- b) il Segretario referente di Capoluogo (solo in caso di aggregazione di struttura Capoluogo e Regionale);
- c) n. 1 componente di RSU per ciascuna regione, scelti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti in termini assoluti;
- d) i Segretari Generali Regionali;
- e) il Segretario Generale Nazionale;
- f) i Segretari Nazionali;
- g) il Tesoriere Nazionale;
- h) il Coordinatore delle Aree contrattuali medica e veterinaria;
- i) il Coordinatore delle Aree contrattuali della dirigenza;
- j) i Coordinatori Nazionali delle professioni e/o di settore;
- k) la Coordinatrice Nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere;
- l) i Responsabili Nazionali di Dipartimento;
- m) il responsabile del Coordinamento UIL FPL/UIL Pensionati;
- n) il responsabile del Coordinamento al proselitismo;
- o) il responsabile del Comitato Tecnico PNRR;
- p) il Consigliere Esperto (senza diritto di voto);



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

q) i Consiglieri Esperti Regionali che abbiano precedentemente ricoperto la carica di segretario generale regionale (senza diritto di voto).

Partecipano inoltre al Consiglio Nazionale:

- i Segretari Confederali UIL, i Segretari Generali di U.R. e CST UIL di provenienza della categoria UIL FPL;
- i precedenti segretari generali nazionali UIL FPL;
- i componenti del Collegio Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio Probiviri;
- il Responsabile del Servizio “anti mobbing”;
- Il Responsabile del Servizio Comunicazione;
- Il Responsabile del Servizio Internazionale;
- Il Responsabile del Servizio Studi e Progetti.

ART. 53 - RIUNIONI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente almeno 2 (due) volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l’organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l’esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 54 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo della UIL FPL.

La Segreteria opera quale organo collegiale, con decisioni assunte a maggioranza, in coerenza con le risoluzioni assunte dal Consiglio nazionale al quale risponde del suo operato, ed ha potere di intervento nell’ambito dei singoli territori, al fine di garantire l’omogeneità degli indirizzi di categoria.

Essa provvede all’esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Generale, dall’ Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

1. assicurare la gestione continuativa dell’organizzazione;
2. deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, comprese le azioni disciplinari secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento UIL FPL;
3. provvedere alla direzione quotidiana delle attività della struttura nazionale;
4. realizzare un rapporto regolare ed organizzato con le strutture Regionali e Territoriali atto a garantire lo svolgimento dell’attività corrente;
5. gestire ed amministrare il patrimonio economico e sociale.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

6. sottoporre all'attenzione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale gli argomenti e i contenuti di loro competenza, provvedendo alla loro convocazione con preciso ordine del giorno, con un periodo di congruo preavviso, fatti salvi i casi di urgenza;
7. attribuire, a soggetti idonei, incarichi specifici, al fine di garantire il miglior funzionamento di tutta l'organizzazione.

ART. 55 - COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria è composta dalla/dal Segretario/o Generale e da un numero di Segretarie/i deciso dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria provvede al proprio funzionamento attribuendo incarichi di lavoro specifici ai singoli componenti di Segreteria, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.

ART. 56 - RIUNIONI SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria si riunisce su convocazione del Segretario Generale, almeno due volte al mese. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.

ART. 57 - SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'organizzazione UIL FPL e risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte, su mandato degli Organi Statutari Nazionali.

Al Segretario Generale sono attribuiti pieni poteri di firma negli atti ufficiali ed ha facoltà, su mandato degli organi statutari preposti, di acquistare o vendere immobili, stipulare contratti di mutuo, anche ipotecari, intervenendo nei relativi atti pubblici con pieni poteri al riguardo.

Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale, assume ogni decisione ritenuta urgente e ha facoltà di intervento, a qualsiasi livello ed in ogni sede nella quale la UIL FPL sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari. È facoltà del Segretario Generale, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 58 - TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere, esterno alla Segreteria, è eletto dal Consiglio Nazionale, è garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 59 - ESECUTIVO NAZIONALE

L' Esecutivo Nazionale è l'organo di attuazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e risponde ad esso della sua attività. Sono compiti dell'Esecutivo Nazionale:

- a) approvare il rendiconto economico finanziario ed il programma di spesa annuale;
- b) deliberare la misura dei contributi sindacali e la relativa ripartizione degli stessi tra le strutture;
- c) vigilare sull'amministrazione del patrimonio sociale;
- d) promuovere lo sviluppo della organizzazione;
- e) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- f) vigilare sulle attività delle strutture dell'organizzazione, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza e tutela dei lavoratori;
- g) provvedere alla designazione dei rappresentanti la Federazione negli Enti, nelle Commissioni e negli Organi Nazionali e Internazionali;
- h) delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;
- i) organizzarsi in sezioni di studio e di lavoro anche per settori ad ausilio delle attività ed iniziative della Segreteria Nazionale;
- j) decidere l'azione disciplinare, in caso di inosservanza o inadempienza delle norme statutarie, da parte degli iscritti alla Federazione e/o delle strutture Territoriali e di Capoluogo e Regionale, con potere di conferire tale delega, revocabile, alla Segreteria Nazionale, per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.
- l) provvedere alle nomine negli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati all'art. 2.B, di diretta emanazione della UIL FPL, nonché nelle Società anche partecipate e comunque sempre nel rispetto dei limiti di legge;
- m) decidere la gestione straordinaria verso le strutture regionali e territoriali nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e/o dei deliberati degli organi della UIL FPL e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta".

ART. 60 - COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è formato da un massimo di cinquanta (50) componenti, compresi:

- il Segretario Generale Nazionale;
- i componenti la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- i Segretari Generali Regionali;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (senza diritto di voto);
- il Presidente del Collegio dei Probiviri (senza diritto di voto);
- il Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali Medica e Veterinaria;



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

- il Responsabile del Coordinamento delle Aree contrattuali della Dirigenza;
- la Responsabile Nazionale delle Pari Opportunità – Politiche di genere;
- i Responsabili di Dipartimento
- il Consigliere esperto
- i Consiglieri Esperti Regionali che abbiano precedentemente ricoperto la carica di segretario generale regionale.

ART. 61 - RIUNIONI ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Esecutivo Nazionale si intendono validamente costituite con la maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni con la maggioranza dei presenti, salva diverse ipotesi specificamente previste dal presente Statuto.

ART. 62 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE

Il Collegio dei Probiviri Nazionale, eletto dal Congresso, giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari degli organi statutari nazionali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dagli organi direttivi delle strutture territoriali e regionali e dai Collegi dei Probiviri Regionali UIL FPL.

È composto fino ad un numero massimo di nove (9) componenti effettivi, compreso il Presidente che è eletto al suo interno.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciare la propria decisione, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organi statutari nazionali.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 63 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale ha il compito di controllare con cadenza trimestrale i documenti amministrativi contabili della struttura nazionale proponendo alla Segreteria nazionale i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali incompletezze.

Il Collegio è eletto dal Congresso in seduta plenaria ed a votazione palese.

Il Collegio è composto di tre (3) componenti effettivi e due (2) supplenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

La/Il Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio dei Revisori dovranno essere iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Laddove non venisse individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio dei Revisori iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile dovranno essere affidate anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Il Collegio ha il compito di:

- a) almeno ogni tre mesi pena la decadenza, di controllare i documenti amministrativi e contabili della struttura nazionale proponendo alla Segreteria i provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali inesattezze o mancanze;
- b) redigere e presentare annualmente al Consiglio Nazionale, a completamento del rendiconto economico finanziario, la relazione sulla attività svolta;
- c) provvedere, su mandato della Segreteria Nazionale, alla verifica amministrativa e contabile delle strutture regionali e territoriali della UIL FPL.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organi statutari nazionali. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

ART. 64 - COORDINAMENTI NAZIONALI DI AREE CONTRATTUALI, DI PROFESSIONI E DI PROFESSIONALITA' E DI SETTORE

A livello Nazionale sono istituiti i Coordinamenti di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di Genere, nonché i Coordinamenti di settore aventi particolare rilievo nella loro specificità sul piano quanti-qualitativo sulla base delle decisioni assunte dagli Organi Nazionali.

I componenti dei Coordinamenti regionali di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere, riuniti in assemblea, eleggono rispettivamente il Coordinatore Responsabile a livello Nazionale.

La denominazione e composizione dei coordinamenti Nazionali di Aree contrattuali, di professioni e di professionalità e delle Pari Opportunità – Politiche di genere e di settore e le relative norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento della UIL FPL.

ART. 65 - DIPARTIMENTI NAZIONALI

A livello nazionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Nazionale, i Dipartimenti aventi lo scopo di:



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- a) dare contenuti politici, normativi ed economici alle richieste di risoluzione dei problemi contrattuali;
- b) fornire alle strutture aziendali strumenti di supporto tecnico e legislativo in materia di sicurezza e tutela della salute;
- c) tutelare i diritti ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori operanti nell'ambito dei servizi alla persona di tipo Socio- Sanitario, Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, erogati da strutture private o no-profit;
- d) di approfondire la tematica riguardante i trattamenti pensionistici del Settore Pubblico e Privato nonché la previdenza complementare e la materia inerente il TFR e l'indennità premio di fine servizio;
- e) occuparsi delle problematiche dei giovani lavoratori;
- f) contribuire alla formazione delle lavoratrici e dei lavoratori sia professionalmente che culturalmente;
- g) ricercare e cooperare alla costruzione di iniziative (a breve e medio termine) per un condiviso sviluppo sociale, economico, lavorativo.

La denominazione e composizione dei Dipartimenti Nazionali, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 66 - SERVIZI NAZIONALI

A livello nazionale sono istituiti, quali strumenti operativi della Segreteria Nazionale, i "Servizi Nazionali" aventi lo scopo di supportare la segreteria nazionale nella ricerca, assistenza ed informazione nonché pianificazione di interventi relativamente ad aree specifiche di utilità.

La denominazione e composizione dei Servizi Nazionali, e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 67 - UFFICIO ISPETTIVO (ABROGATO)

ART. 68 - CONSIGLIERE ESPERTO

In tutte le articolazioni (nazionale, regionale e territoriale) su proposta del Segretario Generale approvata dalla Segreteria e con l'avallo della Segreteria Nazionale, è istituita la figura del "Consigliere Esperto" con funzioni di diretta collaborazione con il Segretario Generale e/o con la Segreteria. Il Consigliere Esperto è un dirigente sindacale con elevate competenze maturate attraverso un rilevante percorso all'interno della UIL FPL con incarichi di Segretario o Segretario Generale, che assicura supporto e assistenza diretta - anche specifica - al Segretario Generale e/o alla Segreteria nello svolgimento delle attività. Il Consigliere Esperto è nominato su proposta del Segretario Generale approvata dalla Segreteria e può partecipare alle riunioni della Segreteria, su richiesta del Segretario Generale e senza diritto di voto.

È Componente degli organismi statuari direttivi ed esecutivi ai rispettivi livelli dell'organizzazione:

- Consiglio Territoriale/ Regionale/ Nazionale;
- Esecutivo Territoriale/ Regionale/ Nazionale.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 69 - COMITATO TECNICO PNRR PER IL CAMBIAMENTO E LA SOSTENIBILITÀ

In tutte le articolazioni (nazionale, regionale e territoriale) è istituito un Comitato Tecnico PNRR per il monitoraggio e la verifica delle linee di intervento interessate dagli Enti istituzionalmente individuati che impattano direttamente sugli ambiti d'azione della UIL FPL. Alla individuazione dei componenti del Comitato vi procede la Segreteria su proposta del Segretario Generale.

**PARTE TERZA
NORME GENERALI**

ART. 70 - DEMOCRAZIA INTERNA E CARICHE

L'organizzazione e le attività della UIL FPL si ispirano ai principi della democrazia e della partecipazione e pertanto:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel presente statuto e nel Regolamento di Attuazione allegato;
- d) tutte le strutture UIL FPL debbono garantire la più ampia libertà di espressione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno e ripudiando qualsiasi forma di discriminazione;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.

Per garantire l'autonomia della UIL FPL, non è permessa la costituzione di correnti politiche o da altri soggetti estranei all'Organizzazione, non è consentita la presentazione di liste di corrente, di liste contrapposte, di mozioni pregressuali, non è consentito, inoltre, alle strutture della UIL FPL di domiciliare le sedi sindacali presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

ART. 71 - ASSETTI ORGANIZZATIVI E SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Le strutture UIL FPL, al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 e favorire la presenza e la crescita dell'organizzazione, su proposta motivata ed approvata dagli organi competenti e dalla segreteria nazionale UIL FPL, la quale esprime parere vincolante, hanno facoltà di richiedere l'attivazione di processi di aggregazione o disaggregazione di due o più strutture, inclusa l'attivazione di eventuali processi di regionalizzazione, di cui al punto C.RF1 del Regolamento di



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

Funzionamento, ferma restando l'opportunità di procedere all' accorpamento, tra strutture territorialmente limitrofe, in caso di manifeste situazioni deficitarie amministrative e organizzative nonché patrimoniali e finanziarie.

ART. 72 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

- I Congressi GAU (Assemblee di base) sono convocati ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta dalla maggioranza degli iscritti (50% +1) a quel momento o almeno due terzi dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento). La convocazione pubblica, deve essere diramata con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

Le riunioni dei Congressi GAU (Assemblee di base) sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) qualunque sia il numero degli iscritti presente.

- I Congressi di struttura, a qualsiasi livello organizzativo, debbono essere convocati dai Consigli di struttura, ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti, ovvero in caso di intervento straordinario (commissariamento).

- I direttivi Gau, sono convocati di norma una volta al mese, a cadenze prefissate. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

- I Consigli di struttura, a qualsiasi livello dell'organizzazione, sono convocati dalla Segreteria almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, 5 (cinque) giorni prima e si riuniscono, ordinariamente, almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta l'organo competente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti, o nei casi previsti lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni dei Consigli sono validamente costituite in prima ed in seconda convocazione (non meno di un'ora dopo) quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi.

- Gli Esecutivi, a qualsiasi livello organizzativo, sono convocati dal Segretario Generale, che ne dà comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima, o in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni. Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

- I Collegi dei Probiviri, regionale e nazionale, sono convocati dal Presidente del Collegio dei Probiviri, in presenza di ricorsi presentati da esaminare. Le riunioni dei Collegi dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto del Presidente.

- I Collegi dei Revisori dei Conti, territoriali, regionali e nazionale, sono convocati dal Presidente del Collegio, almeno ogni tre mesi. Le riunioni dei Collegi dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità vale doppio il voto del Presidente.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

ART. 73 - BILANCIO, RENDICONTI CONSUNTIVI E PREVENTIVI DI SPESA

La UIL FPL, a qualsiasi livello dell'organizzazione ad eccezione della Segreteria Nazionale, è tenuta a sottoporre, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del competente organo statutario, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa dell'anno in corso, anticipatamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda la Segreteria Nazionale, la stessa redige annualmente un Bilancio Consuntivo per competenza (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) al 31 di dicembre. L'approvazione del medesimo e del Bilancio Preventivo, deve avvenire salvo richiesta di deroghe, dal competente organo statutario, entro il 30 giugno di ogni anno.

Per quanto concerne i GAU, il riepilogo contabile dell'utilizzo delle risorse economiche deve essere presentato alla struttura territoriale di riferimento entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le modalità di adempimento del presente articolo sono demandate al Regolamento di Funzionamento UIL FPL.

ART. 74 - INTERVENTO STRAORDINARIO

L'intervento straordinario nei confronti delle strutture Territoriali e Regionali è deciso e deliberato dall'Esecutivo, o, in caso di procedura di urgenza, dalla segreteria nazionale e successivamente ratificato dall'Esecutivo.

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, alla presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore, allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza o inefficienza di un Organo dirigente;
- b) incapacità ad esprimere la Segreteria;
- c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli organi statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio della Organizzazione;
- d) Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
- e) gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno alla Organizzazione;
- f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli organi statutari in caso di vertenze a carattere nazionale;
- g) mancata convocazione degli organi nelle frequenze previste;
- h) mancata costituzione degli organismi statutari;
- i) mancato finanziamento ai GAU;
- j) azioni inefficienti a realizzare l'aumento e/o il mantenimento del numero degli iscritti, previsto e deliberato dalla struttura nazionale.



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

Alla Segreteria Regionale compete la responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le proprie articolazioni e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Segreterie Regionali, e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.

L'intervento straordinario è previsto, altresì, nei confronti dei GAU da parte delle strutture periferiche competenti della Categoria.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di una/un o più Commissaria/o straordinaria/o che risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Per le medesime ragioni di cui sopra è consentito all'Esecutivo Nazionale disporre l'attivazione del Commissariamento "ad acta" politico amministrativo lasciando in carica gli Organismi direttivi e di controllo eletti dal Congresso.

L'intervento per la gestione straordinaria "ad acta" si concretizza mediante la decadenza della Segreteria e della/del Tesoriera/e e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione politica ed organizzativa e la nomina di una/un Commissaria/o straordinaria/o per la gestione amministrativa della struttura.

Alla/al Commissaria/o "ad acta" politica/o, cui compete la firma congiunta con la/il Commissaria/o "ad acta" amministrativo per le operazioni finanziarie, sono attribuiti pieni poteri politici e di rappresentanza e risponde del suo operato all'organo di voto della struttura commissariata stessa e all'organo che lo ha nominato.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 75 - RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli iscritti e aderenti alla UIL FPL ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni assunte dai competenti Organi di direzione.

Ai soli fini dell'attuazione ed interpretazione delle norme statutarie viene adottato il "Regolamento di Funzionamento", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 76 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritto alla UIL FPL che viola (ART. 73 – RISPETTO DELLO STATUTO) o sia responsabile di aver posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le strutture competenti all'azione disciplinare, gli organi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto della UIL al quale si fa esplicito riferimento.

In caso di particolare gravità ed urgenza, gli organi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto, in attesa di una definizione del provvedimento.

ART. 77 - INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL FPL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

- 1) la carica di Segretaria/o Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'Organizzazione;
- 2) la carica di Segretaria/o Generale, a tutti i livelli, è incompatibile:
 - con tutte le cariche esecutive ricoperte nelle strutture indicate al precedente art. 2.B;
 - con tutte le cariche esterne di enti od organi, con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili;
- 3) con quella di Tesoriera/e della medesima struttura;
- 4) con tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente degli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società indicate nel precedente art. 2.B. Inoltre, è incompatibile, ai rispettivi livelli, con la carica di Segretario regionale e territoriale e di struttura equiparata a quest'ultima ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- 5) con tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della UIL FPL presso enti esterni e con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL FPL;
- 6) in caso di due o più cariche elettive - esecutive ricoperte dal medesimo soggetto all'interno dell'Organizzazione è applicato il principio temporale, in virtù del quale in presenza di due o più incarichi elettivi, l'incarico assunto da ultimo prevale su quelli anteriormente ricoperti che, quindi, decadono automaticamente.

ART. 77A - INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della UIL FPL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere o componente di



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale. La candidatura a componente il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello. Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti, la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione Comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

ART. 78 - DURATA CARICA, LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretario Generale o componente di qualsiasi organo statutario, a livello territoriale, regionale e nazionale, è di durata quadriennale e comunque congressuale.

La carica di Segretario Generale, nonché di componente di segreteria, delle strutture di qualsiasi livello (nazionale, regionale, territoriale), non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore a 3 (tre) mandati congressuali.

Non possono, altresì, essere eletti alla carica di Segretario Generale o di componente la segreteria o

Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento di pensione di vecchiaia previsto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La decorrenza di tale norma è conforme a quella prevista dallo Statuto UIL e dal relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 79 - SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli organi statutari di qualsiasi grado e livello, si procederà con decisione del competente organo di voto, su proposta della rispettiva segreteria e con decisione assunta dalla maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti.

ART. 80 - DECADENZA

Gli iscritti UIL FPL, che ricoprono cariche elettive a qualsiasi livello dell'organizzazione UIL FPL, nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto e da quello della UIL, decadono dalle cariche ricoperte negli organi ai vari livelli.

Decadono dalla carica ricoperta, automaticamente, coloro che non siano in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione alla UIL FPL.

Gli eletti decadono automaticamente con il cessare della carica ricoperta.



**Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL
(Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)**

Decadono dalla carica, automaticamente, quei componenti di organi statutari, ai vari livelli, che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni, nel corso dell'anno, per un totale di quattro riunioni, anche non consecutive.

I componenti decaduti sono sostituiti dagli organi statutari preposti.

ART. 81 - COOPTAZIONI

I Consigli Territoriali, i Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale della U I L F P L possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore al 5% dei rispettivi componenti.

Le Cooptazioni debbono essere decise a maggioranza di 2/3 dei presenti.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIA

ART. 82 - VALIDITÀ DELLO STATUTO

Il presente statuto regola la vita associativa delle strutture UIL FPL.

Eventuali specificità delle strutture territoriali e regionali UIL FPL, sono regolate con apposito Regolamento di Funzionamento approvato dalla struttura emanante.

I Regolamenti di Funzionamento adottati dalle singole strutture non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e nello Statuto UIL Confederale.

Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite da quelle contenute nel presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento, deve essere fatto riferimento allo Statuto e al Regolamento di Attuazione.

Eventuali modifiche del Regolamento di attuazione approvato dai singoli Congressi possono essere apportate, tra un Congresso e l'altro, dal proprio Organo di voto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Ove nello Statuto e nei Regolamenti di Attuazione non si ravvisino norme statutarie specifiche, deve essere fatto riferimento a quanto contenuto nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della UIL Confederale.

ART. 82° - INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.



Statuto approvato dal Consiglio Nazionale UIL FPL (Roma, Hotel Colombo – 03/04 dicembre 2024)

In tali casi è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 82B - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale della UIL FPL con deliberazioni prese a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

ART. 83 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita. Le modifiche proposte dalle strutture Territoriali e dalle strutture regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi.

Tali proposte dovranno pervenire alla struttura Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale.

ART. 84 - NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro, per motivi di eccezionale necessità o per corrispondere a modificazioni di legge che intervengano sull'assetto istituzionale dello Stato o che influenzino l'attività sindacale nel suo insieme, il Consiglio Nazionale potrà provvedere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ad approvare modifiche al presente Statuto.

ART. 85 - DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme del presente Statuto, ivi comprese le impugnazioni in materia di provvedimenti disciplinari e di interventi di gestione straordinaria, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Segreteria Nazionale UIL FPL.